

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 46-3556

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003. ASL TO2 di Torino - Atto n. 23/010/2012 del 20/01/2012 " Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2009-adempimenti ex art. 2, lett. D) della L.r. 31/92 e s.m.i. - proposta per la copertura della perdita d'esercizio". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

con D.G.R. n. 62-2962 del 28.11.2011 è stato approvato, a conclusione del procedimento di controllo, l'atto dell' ASL TO2 di Torino n. 555/010/2011 del 19/07/2011 avente ad oggetto "Bilancio Consuntivo Esercizio 2009", come modificato ed integrato con atto n. 717/010/2011 del 04/10/2011, preso atto della perdita di esercizio evidenziata dalle risultanze contabili, pari a euro 39.016.393, e del risultato finanziario, perdita al netto delle poste non monetarie (disavanzo), come definito dalla legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi (secondo la metodologia indicata dal Ministero dell'Economia in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo nazionale della spesa sanitaria) pari a euro 32.759.501;

l'art. 2, lett. d) della l.r. 31/92, s.m.i, stabilisce che le Aziende sanitarie che presentano un disavanzo residuo devono sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, in sede di controllo preventivo, la proposta di riequilibrio economico;

l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, con le modificazioni di cui alla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, prevede la quantificazione dei maggiori oneri maturati a carico delle Regioni e l'indicazione della relativa copertura (adempimento ministeriale anno 2009);

l'Azienda in data 1.02.2012, ha fatto pervenire l'atto n. 23/010/2012 del 20/01/2012 avente ad oggetto " Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2009-adempimenti ex art. 2, lett. D) della L.r. 31/92 e s.m.i. - proposta per la copertura della perdita d'esercizio";

l'attività istruttoria concernente il suddetto atto è stata espletata nei termini e con le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

richiamata la D.G.R. n. 2-12264 del 29.09.2009, che, approvando gli obiettivi economici delle AA.SS.RR. ha definito, per l'anno 2009, le quote di finanziamento corrente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali;

preso atto delle motivazioni adottate dal Commissario in relazione alle cause che hanno determinato la perdita 2009;

dato atto che con la DD. n. 950 del 2 dicembre 2011 è stato disposto l'anticipo di cassa per il ripiano del disavanzo (definito secondo la metodologia approvata dal Ministero dell'Economia in

sede di verifica degli adempimenti del Tavolo nazionale della spesa sanitaria), pari ad euro 32.759.501,00, e pertanto la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale di competenza 2012, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2009;

considerato che, conseguentemente, la Direzione Sanità – Settore Risorse finanziarie - ha proposto l'approvazione dell'atto, precisando che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 6024, a valere sul capitolo n. 160565/2009 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari a euro 32.759.501,00, debba essere iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2009;

visto l'art. 4 del D.legge 18 settembre 2001, n. 347 e la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405

visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.;

vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7;

vista la l.r. 30 dicembre 2008 n. 36;

vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

vista la D.G.R. n. 55-8745 del 17.3.2003;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

– di approvare l'atto dell'ASL TO 2 n. 23/010/2012 del 20/01/2012 avente ad oggetto "Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2009-adempimenti ex art. 2, lett. D) della L.r. 31/92 e s.m.i. - proposta per la copertura della perdita d'esercizio", preso atto delle motivazioni addotte dal Commissario in relazione alle cause che hanno determinato la perdita 2009;

– di dare atto che con la DD. n. 950 del 2 dicembre 2011 è stato disposto l'anticipo di cassa per il ripiano del disavanzo (definito secondo la metodologia approvata dal Ministero dell'Economia in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo nazionale della spesa sanitaria), pari ad euro 32.759.501,00, e pertanto la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale di competenza 2012, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2009;

– di disporre che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 6024, a valere sul capitolo n. 160565/2009 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari a euro 32.759.501,00, sia iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2009;

– la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)